



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.

Nel procedimento iscritto al n.r.g.10759/2022

promossa da:

_____ con il patrocinio dell'avv. SANTORO CLAUDIA;

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;

RESISTENTE- CONTUMACE

e

PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;

INTERVENUTO

Oggetto: Diritti della cittadinanza

Il Giudice

dott.ssa Barbara Fabbrini

Visto l'art. 702 bis c.p.c.; letti gli atti e sciolta la riserva assunta, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. I fatti e l'andamento del processo

Con ricorso depositato il 03/10/2022, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti dall'italiano _____ il quale lo ha trasferito ai propri diretti discendenti, una volta emigrato in Brasile, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 1).

In particolare, i ricorrenti deducevano che _____ nacque il 18/05/1878 a CAMPO NELL' ELBA – LIVORNO, e il 22/11/1902 a TAMBAU – SP - BRASILE, sposò _____ e morì il 22/03/1969 a SÃO PAULO. senza mai naturalizzarsi, come documentato (all.1). Dalla predetta unione nasceva _____ il 22/11/1930 a TAOUARAL – SP – BRASILE che, il, 19/09/1959 a SÃO PAULO – SP - BRASILE, sposò _____ rimasto vedovo. sposò in seconde, nozze, il 28/04/1973 a SÃO PAULO – SP - BRASILE, _____ e morì il 20/09/2015 (all.2). Dalla prima unione nasceva la parte ricorrente: _____

_____ 16/01/1963 a SÃO PAULO – SP – BRASILE ove, il 05/01/1989, sposò _____ Dalla predetta unione nascevano, altri ricorrenti: _____ nata il 28/10/1990 a SÃO PAULO – SP – BRASILE (all.3.a); _____ nata il 04/05/1992 a SÃO PAULO – SP – BRASILE, ove, il 12/02/2022, sposò _____

Dalla seconda unione nasceva, ulteriore ricorrente: (B) - _____ 27/02/1976, a SÃO PAULO – SP – BRASILE, ove, il 20/04/2002, sposò _____

Dalla predetta unione nascevano, ulteriori ricorrenti [redacted]
[redacted] 29/06/2006 a SÃO PAULO – SP - BRASILE (all.4 a); (b) [redacted]
[redacted] nato il 05/08/2008 a SÃO PAULO – SP – BRASILE (all.4.b); [redacted]
[redacted] nato il 10/12/2010 a SÃO PAULO – SP – BRASILE (all.4.c).

Il Ministero non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, e ne va dichiarata la contumacia.

Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione dopo che l'udienza fissata per il 4 aprile 2023 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle seguenti conclusioni

“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - accertare lo status di Cittadino italiano del ricorrente, per discendenza diretta dall'italiano [redacted] per averla legittimamente trasmessa ai propri discendenti sino all'odierno ricorrente; - ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso all'Ufficio del competente Stato Civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti; - in ogni caso, anche in considerazione della necessità per l'istante di ricorrere alla presente azione giudiziaria per il riconoscimento del proprio legittimo diritto, si chiede che il convenuto Ministero dell'Interno sia condannato al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, per dichiarato anticipo”.

La causa veniva trattata per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimento, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare

2. La decisione

1. Risulta dalla documentazione in atti, tutta correttamente tradotta ed apostillata, che l'avo italiano dei ricorrenti non era stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa, jure sanguinis, ai suoi discendenti, odierni ricorrenti.

Riassuntivamente, dalla dedotta e documentata linea di discendenza oggetto della domanda, risultano provate le su riportate vicende genealogiche, che dimostrano la cittadinanza per trasmissione paterna dei ricorrenti, documentate dalle certificazioni anagrafiche prodotte in atti, depositate in originale con apostille e traduzione (allegati da 1 a 4.c), in uno all'albero genealogico familiare (all.5).

2. E' opportuno sottolineare che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile brasiliani non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti, i quali a loro volta potevano non conoscere il portoghese. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso Ministero di Grazia e Giustizia, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”.

3. Interesse ad agire

1. Quanto alla ammissibilità della domanda, in via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,

“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l’accertamento in via giudiziale.

La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria, ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti sconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all’incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l’AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del Ministero dell’Interno. Sussiste tuttavia l’interesse ad agire, in presenza di una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l’Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz’altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell’Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.

Pertanto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire per l’accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell’avo italiano (l’art. 4 del codice civile del 1865, secondo cui: “È cittadino il figlio di padre cittadino”; l’art. 1 della legge n. 555/1912, in base al quale: “È cittadino per nascita: 1. il figlio di padre cittadino”; infine, la legge n. 91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”), prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna.

Pertanto, dal momento che il riconoscimento formale dello status civitatis incombe sul Ministero, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento all’autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Si sottolinea che, in presenza dei presupposti richiesti ex lege, l’atto amministrativo non ha natura discrezionale, ma si definisce atto vincolato, costituendo l’adempimento del dovere dell’amministrazione di accertare la ricorrenza in concreto degli elementi della fattispecie astratta, parimenti a quanto avviene nell’ambito della tutela giurisdizionale dichiarativa. In altre parole, il decreto amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non è un atto discrezionale concessorio, non crea una nuova situazione giuridica e non ha effetti costitutivi, limitandosi a certificare la titolarità formale di uno status preesistente, il quale viene semplicemente riconosciuto.

2. Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di aver presentato al Consolato Generale d’Italia di San Paolo la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis (doc. 6), quali discendenti, in linea diretta, di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta, né ricevuto alcuna convocazione. In particolare, risulta che il procedimento da seguire, espressamente previsto dal https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/per_i_cittadini/cittadinanza/riconoscimento-della-cittadinanza_0.html, consta di due fasi distinte, una preliminare ed una istruttoria. Nella prima, il richiedente deve inviare, in originale, il modulo compilato e firmato di Richiesta di appuntamento. Peraltro, a far data dall’entrata in vigore del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679, risulta non essere più consultabile on line né la lista di attesa con i relativi nominati, con comprensibili incertezze circa la posizione dei richiedenti. Successivamente, i richiedenti vengono convocati in consolato al fine di presentare l’istanza di riconoscimento con tutta la documentazione richiesta nonché il pagamento della tassa.

Nonostante la suddetta procedura, risulta senza smentita che, ad oggi, il Consolato Generale di Italia in San Paolo versi, dato l’elevato numero di richieste di cittadinanza iure sanguinis, in una

situazione di quasi paralisi dei propri uffici e, invero, come si legge dal sito istituzionale, prodotto da parte ricorrente (docc. 7-8), sono in corso di convocazione i richiedenti inseriti nelle liste d'attesa del 2008, 2009 e 2010, per un numero complessivo superiore alle 100.000 unità. Ciò comporta, al ritmo di evasione attuale, una proiezione di circa 12-13 anni per l'inserimento nella lista di convocazione, oltre l'ulteriore termine per il completamento della pratica. Tale situazione è stata resa nota proprio dal Consolato, atteso che, nel sito istituzionale, si legge che la lista di attesa stimata al momento è di circa 12 anni (https://conssanpaolo.esteri.it/Consolato_SanPaolo/it/i_servizi/per_i_cittadini/cittadinanza/cittadinanza-iure-sanguinis-fase.html) e che "Si informa che la fila per il riconoscimento della cittadinanza italiana è purtroppo lunga – a causa dei milioni di italo-discendenti residenti in questa circoscrizione consolare dei quali molti richiedono la cittadinanza italiana - e non può essere evitata" (https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/per_i_cittadini/cittadinanza/importanti-note-introductive.html).

Nel caso in esame, risulta che i ricorrenti abbiano richiesto al Consolato Generale di Italia in San Paolo il previsto appuntamento, ma il Consolato, ricevute le richieste, non ha fornito risposta alcuna, nemmeno in ordine alla richiesta di convocazione.

Ora, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'art. 3 del DPR 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda nel termine di 730 giorni. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto al diritto vantato, comportando una lesione allo stesso, equivalgono a un diniego del diritto in questione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Ministero dei provvedimenti conseguenti.

4. Le spese del giudizio

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero atteso che la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. È orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. Le stesse vanno quindi liquidate, in misura minima dei parametri di cui al DM 147/2022, in ragione della materia del contendere, della relativa semplicità e quasi serialità delle questioni poste, nonché della limitata attività processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che [REDACTED] nata il 16/01/1963 a SÃO PAULO – SP – BRASILE; [REDACTED] nata il 28/10/1990 a SÃO PAULO – SP – BRASILE; [REDACTED] nata il 04/05/1992, a SÃO PAULO – SP – BRASILE; [REDACTED] nata il 27/02/1976, a SÃO PAULO – SP – BRASILE; [REDACTED] nata il 29/06/2006 a SÃO PAULO – SP – BRASILE; [REDACTED] nata il 05/08/2008 a SÃO PAULO – SP – BRASILE; [REDACTED] nato il 10/12/2010 a SÃO PAULO – SP – BRASILE, sono cittadini italiani dalla nascita;
- 2) ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- 3) condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente

[REDACTED], oltre accessori di legge, da
distrarsi a favore dell'avv. CLAUDIA SANTORO, che si è dichiarata antistatario;
4) manda la cancelleria per la trasmissione all'ufficiale dello stato civile della presente sentenza.
Firenze, 04/04/2023

Il Giudice
(*Dott.ssa Barbara Fabbrini*)